COMUNE DI STENICO

I.MI.S IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - ALIQUOTE IN VIGORE PER L'ANNO 2023

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA %	DETRAZIONE €	DEDUZIONE *
 Abitazione principale, assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b della L.P. n. 14/2014) e da regolamento comunale (uso gratuito a parenti e affini in linea retta di primo grado nella misura massima di un fabbricato abitativo, anziani o disabili in casa di riposo) escluse A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di due unità classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7); Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"; Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale; Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00. 	0,000		
 Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00. 	0,100		1.500,00
 Abitazione principale, assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b della L.P. n. 14/2014) e da regolamento comunale (uso gratuito a parenti e affini in linea retta di primo grado nella misura massima di un fabbricato abitativo, anziani o disabili in casa di riposo) di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di due unità classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7). 	0,350	301,30	
 Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3; Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00; Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/7 e D/8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00. 	0,550		
 Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/2 	0,400		
 Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/4 	0,500		
 Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/3, D/6 e D/9; Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/1 con rendita superiore ad € 75.000,00; Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D/7 e D/8 con rendita superiore ad € 50.000,00. 	0,790		
 Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze; Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti. 	0,895		
 Fabbricati attribuiti alla categoria catastale D/5 	1,310		

^{*} La deduzione, prevista per i fabbricati strumentali all'attività agricola, va detratta dalla rendita catastale



PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n° 17 del 20/04/2023 Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione. Seduta pubblica

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) – Correzione errore materiale di cui alla deliberazione Consiliare n. 3 del 15/03/2023 ad oggetto "Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2023".

L'anno duemilaventitre addì 20 - venti - del mese aprile alle ore 20:30, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è convocato il consiglio comunale, in videoconferenza/presenza:

Alla **Votazione** erano presenti i seguenti Consiglieri:

Albertini Daniele	Consigliere	Presente
Aldrighetti Angelica	Consigliere	Presente
Armanini Luca	Consigliere	Assente
Badolato Francesca	Consigliere	Assente
Bellotti Gianluca	Consigliere	Presente
Bressi Floro	Consigliere	Presente
Failoni Mirko	Vice Sindaco	Presente
Fedrizzi Maria	Consigliere	Presente
Ladini Arianna	Consigliere	Presente
Litterini Simone	Consigliere	Presente
Mattevi Monica	Sindaco	Presente
Nicolli Simone	Consigliere	Presente
Rigotti Danilo	Consigliere	Presente
Rimmaudo Alessio	Consigliere	Assente
Zappacosta Giustino	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario comunale: Federica Giordani

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Mattevi Monica della sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione.

La legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "legge finanziaria provinciale per il 2015", come successivamente modificata e integrata, ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.), quali componenti della IUC.

Con Deliberazione consiliare n. 3 dd. 15/03/2023 è stata evidenziata l'intenzione del Consiglio Comunale di modificare, per i motivi esposti nella relazione parte integrante della deliberazione stessa, esclusivamente le aliquote relative alle categorie catastali D/2 (Alberghi e pensioni - con fine di lucro) e D/4 (Case di cura ed ospedali - con fine di lucro), come di seguito indicato, mentre le rimanenti aliquote rimanevano invariate rispetto a quelle dell'anno precedente:

CATEGORIA		ALIQUOTA	NUOVA
CATASTALE	Decodifica	ATTUALE	ALIQUOTA
D/2	Alberghi e pensioni (con fine di lucro)	0,55%	0,40%
D/4	Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)	0,79%	0,50%

Da verifiche effettuate successivamente alla data di approvazione della deliberazione in oggetto è emerso che le tabelle riportate sulla delibera relative alle aliquote proposte e poi deliberate indicavano correttamente le aliquote modificate relative agli immobili con categoria catastale D/2 e D/4. Tuttavia, per un errore materiale sono stati inserite le due nuove aliquote nelle tabelle complessive riguardanti la deliberazione delle aliquote per l'anno 2020, invece che quelle valide per l'anno 2022.

Con Deliberazione consiliare n. 4 del 04/03/2021 erano state approvate le aliquote per l'anno 2021 che, in assenza di modifiche, erano valevoli anche per il 2022, ai sensi della legge n. 296 del 2006, all'art. 1, comma 169. Come detto, alle stesse andavo apportate due modifiche e specificatamente per i gruppi D/2 e D/4. Di seguito si riportano quelle approvate con la delibera consiliare in oggetto evidenziando con il barrato quelle errate, in neretto quelle invece che sono da ritenersi corrette e in grigio quelle nuove:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOT A	DETRAZION E D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale, fattispecie assimilate, se rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze	0,35%	€ 301,30	
Abitazione principale, fattispecie assimilate, diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3	0,25% 0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D2	0,40%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,25% 0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D6 e D9	0,79%	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D4	0,50%	
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D5	1,31%	
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00	
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%	€ 1.500,00
Fabbricati destinati ed utilizzati come "scuola paritaria"	0,00	
Aree edificabili, fattispecie assimilate ed altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%	

Evidenziato che:

- Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 2000, il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- L'art. 8 comma 3 della L.P. n. 14 del 2014 prevede che: "Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo."
- La L.P. n. 36 del 1993 all'art. 9 bis dispone che: "Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:
 - a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;
 - b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa."
- La legge n. 296 del 2006, all'art. 1, comma 169, stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."
- Visto il Protocollo in materia di Finanza Locale per il 2023, sottoscritto dalla Giunta Provinciale e dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 28 novembre 2022 i quale dispone l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del Bilancio di

Previsione 2023-2025 di Comuni e Comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale.

- Visto la legge 28 dicembre 2022, n. 197, che prevede che gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione per l'anno 2023 entro il 30 aprile 2023.
- A norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/06/2019 n. 34 (convertito con L. 58/2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
- Il comma 15-bis del medesimo art. 13, dispone inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

Considerato inoltre l'art. 1, comma 767, della legge 27/12/2019, n. 160 che dispone: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente." e tenuto conto che le date indicate sono state modificate in sede di conversione del D.L 34/2020, per il solo anno 2020, rispettivamente in 31 ottobre e 16 novembre.

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli da 1 a 14 della LP 30 dicembre 2014, n. 14 e ss.mm..

Visto l'art. 21 della L.P. 13 maggio 2020, n. 3.

Visto il Regolamento comunale in materia di IM.I.S approvato con delibera

consiliare n. 02 dd. 15.03.2023 valevole dal 01.01.2023.

Vista la deliberazione Consiliare n. 3 del 15/03/2023.

Visto l'art. 9-bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.5 del 29.03.2018.

Visto lo Statuto Comunale.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione in oggetto i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 rilasciati rispettivamente dal Responsabile della struttura di merito e dal Responsabile dell'Ufficio finanziario; sub lettera A).

Con voti favorevoli di n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di sostituire, per i motivi meglio espressi in premessa e qui richiamati, la tabella precedentemente approvata con deliberazione consiliare n. 3 del 15/03/2023 nella quale erano state stabilite le aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2023, con la seguente:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOT A	DETRAZION E D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale, fattispecie assimilate, se rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze	0,35%	€ 301,30	
Abitazione principale, fattispecie assimilate, diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D2	0,40%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D6 e	0,79%		

D9		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D4	0,50%	
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D5	1,31%	
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00	
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%	€ 1.500,00
Fabbricati destinati ed utilizzati come "scuola paritaria"	0,00	
Aree edificabili, fattispecie assimilate ed altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%	

- 2. Di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 comma 3 lettera d) della L.P. n. 14 del 2014, dell'art. 1, comma 767, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato in sede di conversione dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 16 novembre 2023. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 3. di dichiarare, per le ragioni meglio specificate in premessa e con voti n. 12 favorevoli, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- 4. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79 comma 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Mattevi Monica
(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Federica Giordani
(Firmato digitalmente)

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario del Comune di Stenico su attestazione del messo certifica che il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale, nei modi di legge dal 21/04/2023 al 01/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Federica Giordani
(Firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile,** ai sensi dell'art. 183 comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.

Addì 20/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Federica Giordani
(Firmato digitalmente)